

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO

DI € 7.500.000,00 DELLA DURATA DI 20 ANNI

CIG: A02BB4B3F9

Art. 1 – Oggetto, scopo e durata del contratto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento di servizi finanziari relativi alla contrazione di un mutuo chirografario, dell'importo di € 7.500.000,00 a tasso variabile, con ammortamento in 20 anni e rimborso con rate semestrali posticipate.

Detto finanziamento è regolato dall'art.42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/1993), dalle norme del Codice civile e dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016.

Il predetto mutuo è stato autorizzato con *delibera di giunta regionale n° 1257 del 25.7.2023*.

Art. 2 - Erogazione del finanziamento

L'importo del mutuo sarà versato dalla Banca aggiudicataria in un'unica soluzione, nel conto corrente di tesoreria intestato all'Azienda, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di inizio dell'ammortamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. 29 maggio 1989 n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 262/1989, a condizione che siano pervenute alla Banca medesima:

- a) la copia in forma esecutiva del contratto;
- b) l'originale della delegazione di pagamento notificata all'istituto tesoriere/cassiere e da questo accettata con firma autenticata da notaio e relativa certificazione dei poteri.

Qualora la documentazione di cui al primo comma dovesse pervenire alla Banca successivamente alla data di inizio ammortamento, la somma mutuata sarà erogata con valuta successiva a quella della ricezione della suddetta documentazione.

Resta inteso che i termini per l'erogazione della somma mutuata si intendono comunque subordinati al rispetto delle tipiche condizioni previste per operazioni della specie (a titolo esemplificativo: acquisizione di copia autentica in forma esecutiva del Contratto di Mutuo; originale della delegazione di pagamento notificata al Tesoriere dell'Ente mutuatario e da questo accettata con firma autentica da Notaio e relativa certificazione dei poteri).

Nessuna forma di garanzia reale o personale potrà essere richiesta dall'Istituto mutuante, essendo il mutuo garantito da delegazione di pagamento notificata al tesoriere dell'Azienda e dallo stesso accettata.

Art. 3 –Tasso di Interesse

Il tasso di interesse nominale, variabile semestralmente, è dato dal tasso **EURIBOR a sei mesi** (base calcolo: giorni effettivi/360) oltre allo **SPREAD** derivante dall'offerta di gara, espresso con tre decimali.

Lo spread offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.

Il tasso EURIBOR di riferimento è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Il suddetto tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica a ogni scadenza semestrale, in relazione all'andamento dei parametri suddetti.

Le somme previste nel piano di ammortamento del mutuo erogato saranno iscritte nei bilanci dell'AOU per tutta la durata del finanziamento, nei termini indicati dall'articolo 6 del presente capitolato-disciplinare.

Art. 4 - Preammortamento

L'AOU di Modena potrà ottenere l'erogazione delle somme, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, a fronte di apposita domanda di utilizzo a firma del Legale Rappresentante della stessa.

Nell'ipotesi di erogazione prima della data di inizio dell'ammortamento, l'AOU di Modena corrisponderà gli interessi di preammortamento, dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo di ammortamento.

Art. 4 – Ammortamento e pagamenti

L'ammortamento decorrerà dal L'AOU si obbliga a rimborsare la somma mutuata in **20 anni (prima rata: - ultima rata:)**, mediante pagamento di **40 rate semestrali posticipate, crescenti di capitale**, secondo il piano di ammortamento da allegare al contratto di mutuo.

Ciascuna rata semestrale è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate.

Il piano di ammortamento semestrale sarà a tasso variabile con rata complessiva variabile. La rata di rimborso complessiva potrà aumentare o diminuire solo in funzione della modifica, per l'andamento del tasso, della quota interessi. L'ammortamento del mutuo è suddiviso in periodi di interessi della durata di sei mesi ciascuno.

Il tasso del mutuo sarà definito ad ogni scadenza semestrale, sulla base del tasso di riferimento EURIBOR a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza del relativo periodo di interessi, diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di gara.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza di pagamento in relazione all'andamento dei detti parametri.

Il calcolo degli interessi passivi per ciascuna delle quote di ammortamento posticipate previste dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare 365/360.

L'Istituto aggiudicatario assume l'impegno di comunicare periodicamente la rata di ammortamento via via in scadenza, fermo restando che l'evoluzione dell'ammortamento in linea capitale dell'importo mutuato sarà certificata dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo.

Al termine dell'eventuale periodo di preammortamento o ad ogni eventuale variazione del tasso applicato al mutuo, l'Istituto bancario avrà l'obbligo di fornire e aggiornare il piano di ammortamento del mutuo aggiudicato, con l'indicazione dei seguenti parametri:

- tasso di interesse applicato per il calcolo della rata;
- importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso per ciascuna delle scadenze previste in quota capitale ed in quota di interessi;
- debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata.

Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso dovranno essere effettuati in euro mediante accredito effettuato dall'Istituto tesoriere dell'AOU alla Banca mutuante.

Art. 5 - Interessi di mora

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale per qualunque causa delle somme dovute ai sensi del precedente articolo, ovvero di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente contratto alle scadenze stabilite, sono dovuti dal tesoriere dell'Azienda alla Banca, dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa), oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso di interesse come determinato al precedente Articolo 5, maggiorato di 2 (due) punti percentuali annui con il limite minimo del tasso contrattuale e con il limite massimo del tasso-soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96.

Gli interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il proprio Istituto Tesoriere, l'Ente mutuatario.

Art. 6 – Estinzione anticipata

L'AOU quale ente mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito senza alcun indennizzo a suo carico – con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. o PEC che la Banca mutuante dovrà ricevere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'estinzione, a condizione che:

- l'AOU risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal presente contratto;
- il rimborso anticipato sia eseguito in coincidenza con una delle scadenze fissate per il pagamento di una rata.

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

L'estinzione parziale anticipata comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

A seguito dell'esercizio della facoltà, l'AOU dovrà rimborsare all'Istituto, al momento dell'estinzione anticipata, un importo coincidente alla quota capitale estinta anticipatamente, maggiorato degli interessi maturati sulla citata quota capitale sino alla data di estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a proprio carico.

Conseguentemente all'estinzione anticipata del mutuo, l'Istituto aggiudicatario dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie dell'AOU concesse in delegazione, nella misura delle rate dell'ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata del capitale.

Art. 7 – Stipula del contratto di mutuo

Con la presentazione dell'offerta l'istituto si impegna a erogare il mutuo oggetto del presente atto alle condizioni risultanti dagli atti di gara. Con l'Istituto aggiudicatario verrà stipulato un contratto di mutuo secondo lo schema allegato al disciplinare (allegato 41).

Come stabilisce l'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Fatto salvo l'effetto sospensivo ai fini della stipula del contratto, di cui all'art. 32, comma 11, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. L'AOU fornirà, su motivata richiesta, ogni utile documentazione necessaria all'aggiudicatario per ottemperare agli adempimenti di propria competenza fermo restando il limite massimo dei 90 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione per la stipula del contratto.

Fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, di non procedere all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 18 del disciplinare di gara, in esito all'espletamento della procedura di gara sarà stipulato apposito atto notarile tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l'Istituto Mutuante aggiudicatario. La stipulazione del contratto avverrà tramite atto pubblico di notaio le cui spese restano a carico dell'Istituto mutuante. Il rappresentante dell'istituto aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto presso lo studio notarile, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'AOU almeno una settimana prima della data stabilita.

L'Istituto aggiudicatario provvederà a soddisfare direttamente la parcella notarile relativa al contratto di mutuo che dovrà essere formalizzato d'intesa tra le parti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016, esonerando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

Parimenti, restano a carico dell'Istituto aggiudicatario le spese di produzione di 2 copie conformi e di 1 copia esecutiva del Contratto di Mutuo, nonché le spese connesse agli adempimenti notarili per la notifica della Delegazione di Pagamento e relativa certificazione dei poteri. Ogni altro onere, tassa e spesa rimarrà a carico dell'Ente mutuatario;

L'AOU di Modena dovrà produrre all'Istituto Bancario Mutuante, entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'atto di delega debitamente notificato al proprio Tesoriere.

Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, l'AOU ha facoltà di dichiararlo decaduto e con facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

L'AOU si riserva la facoltà di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dall'Istituto, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 8 – Garanzie e oneri del mutuatario

Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'AOU mediante delegazione di pagamento all'Istituto Tesoriere dell'AOU, a valere sulle entrate correnti dell'AOU nel limite indicato nell'art. 2 comma 2 sexies lettera g) punto 2) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come successivamente modificato ed integrato.

In relazione a tale garanzia, l'AOU assume i seguenti obblighi:

a) di vincolare e delegare pro solvendo e non pro soluto a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle suddette entrate, le somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo tanto in linea capitale, quanto per gli interessi;

b) di notificare e far accettare - con firma autenticata da Notaio e relativa certificazione dei poteri - all'Istituto Tesoriere, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo, il conseguente atto di delega di pagamento per il periodo di durata del mutuo, con l'indicazione delle rate semestrali di rimborso del capitale nonché delle relative quote semestrali di interessi.

In virtù degli atti di delega notificati e accettati con firma autenticata da Notaio e relativa certificazione dei poteri, l'Istituto Tesoriere dell'Ente mutuatario è tenuto a versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo - da calcolarsi secondo le modalità indicate nell'allegato schema di delegazione - a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 5 in caso di ritardato pagamento.

A tal fine l'Ente mutuatario autorizza espressamente l'Istituto Tesoriere ad accantonare, sul totale delle entrate di cui al citato art. 2, comma 2 sexies, lettera g) punto 2) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come successivamente modificato ed integrato, la somma necessaria in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al presente contratto.

c) di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso. Resta, inoltre, espressamente inteso che, qualora l'Istituto Tesoriere non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente l'Ente mutuatario, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della Banca mutuante;

d) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per l'Istituto Tesoriere dell'Ente mutuatario di effettuare, con le medesime modalità ed alle prescritte scadenze, i versamenti di cui al precedente punto b). Una copia dei nuovi contratti di Tesoreria e della conseguente nuova delegazione di pagamento, notificata ed accettata, con firma autenticata da notaio e relativa certificazione dei poteri, dal nuovo Istituto Tesoriere dovrà esser trasmessa alla Banca mutuante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di Tesoreria.

Art. 9 – Cessione del contratto e Risoluzione

È vietata la cessione di contratto senza l'espressa autorizzazione dell'AOU di Modena.

Le parti convengono espressamente che la Banca ha la facoltà, trascorsi 90 giorni dalla data di inadempienza dell'Azienda, di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento, anche parziale alle scadenze contrattualmente previste a qualunque causa dovuto, delle somme dovute alla Banca in dipendenza del presente mutuo;
- b) mancato adempimento da parte dell'Azienda, anche di uno solo, degli obblighi previsti a suo carico;
- c) mancata consegna da parte dell'Azienda, nei termini ivi indicati, della documentazione di cui al precedente comma 1;
- d) mancato adempimento da parte dell'Azienda di qualsiasi altro obbligo previsto ai sensi del presente contratto.

Nei casi di risoluzione sopra indicati, la Banca può reclamare dall'Azienda, in qualsiasi momento, oltre alle somme non corrisposte, il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito maggiorato dello 0,5%, oltre ad eventuali ed ulteriori danni e spese. I suddetti importi sono dovuti dall'Azienda anche in tutte quelle ipotesi in cui il debito derivante dal presente contratto debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Resta inoltre stabilito che sulle somme come sopra dovute l'Azienda deve corrispondere gli interessi moratori, fino alla data del soddisfacimento.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, qualora non fosse garantito il pieno rispetto da parte della Banca di tutte le condizioni stabilite nel contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 – Rinvio e Trattamento dati personali
--

Per quanto non contemplato nel Bando di gara, nel presente capitolato e nel disciplinare e dalle disposizioni in tali atti richiamate, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all'Azienda Capofila verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. L'Azienda Titolare dell'ULC

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I Responsabili/ Incaricati del trattamento dati sono individuati all'interno delle singole Aziende sanitarie in base agli specifici regolamenti aziendali. L'interessato ai sensi dell'art 7 Dlgs 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7 .

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, i dati personali forniti devono essere esatti e corrispondere al vero, con esonero reciproco da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitano di

- riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Art. 11 – Controversie

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia-Romagna sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti alla esecuzione del contratto è competente esclusivamente il foro di Modena.

Art. 12 - Spese contrattuali

Il contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed all'esenzione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) dello stesso D.P.R., è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente, va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. La sottoscrizione del contratto avverrà in forma elettronica.

Gli oneri notarili, le spese relative all'istruttoria e qualsiasi altra spesa inerente la gestione dei mutui così come le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese quelle contrattuali, sono a carico della banca mutuante.